

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva Coppola visto l'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, sentita la discussione orale, pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4673 2018 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,

TRA

SALVATORE DIASPRO , rapp.to e difeso dall'avv. ROMA CONCETTA presso il cui studio elettivamente domicilia alla Indirizzo Telematico ;

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dell'istituto;

AGENZIA DELLE ENTRATE servizi riscossione SPA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rapp.ta e difesa dall'avv. GIOVA ROBERTA presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti ;

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/03/2018 l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali emessi dall'Inps in relazione alle cartelle indicate in ricorso, relative al pagamento somme dovute a titolo di contributi previdenziali INPS, di cui era venuto a AUTONOMAMENTE a conoscenza a seguito del rilascio di un estratto di ruolo.

All'uopo conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro l'Inps e la AGENZIA DELLE ENTRATE servizi riscossione s.p.a., già Equitalia sud spa per chiedere l'annullamento dell'estratto di ruolo allegato con sospensione dell'esecutività, eccependone l'inammissibilità per la mancanza e/o nullità della notifica della cartella esattoriale in contestazione e, comunque, la prescrizione di ogni eventuale credito previdenziale a seguito del decorso del termine quinquennale di legge.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps e la S.C.C.I. s.p.a. si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione.

Anche la AGENZIA DELLE ENTRATE servizi riscossione SPA si costituiva in giudizio,



eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e deduceva la regolarità della procedura di iscrizione a ruolo.

Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.

2. Va, preliminarmente, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge 22.11.2002, n. 265) *“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”*.

Mentre per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, l'agente per la riscossione resta l'unico legittimato passivo, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).

Qualora, come nella fattispecie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore.

Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.).

Sul punto, l'art. 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce, infatti, che *“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”*.

Tale norma pone, pertanto, il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. lav., ord. n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceve un atto esecutivo relativo a crediti di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.

In particolare, l'art. 24, comma 6°, del citato d.lgs. n. 46/1999 prevede che il giudizio di opposizione contro il ruolo *“per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva”* sia regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.

Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass. 7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).

Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità



formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).

Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..

3. Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.

La parte ricorrente si è, infatti, limitata a depositare in giudizio un estratto informale dei ruoli esattoriali, senza che alcun atto qualificabile come esecutivo sia stato iniziato nei suoi confronti.

Piuttosto, ha inteso proporre un'azione di accertamento negativo, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.

A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).

L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n. 15355).

Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999 n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).

Inspirandosi alla medesima *ratio*, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto



quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210; 29/05/2004, n. 10441).

Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav. 23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002 n. 5635).

Nel ricorso in esame manca qualsivoglia allegazione e prova in ordine all'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (ad es. la negazione di un finanziamento; l'esistenza di una intimazione di pagamento, etc.).

Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.

Del resto, tale interpretazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte, che con la recente sentenza n. 6906 del 20.3.2013 ha chiarito, testualmente che *"l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo"*.

A conferma dell'orientamento suesposto la sentenza n.22946/16 della Suprema Corte che ha negato la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sulla cui scorta si è assestata la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Napoli nel 2018.

4. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della giurisprudenza oscillante in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il dott. Federica Acquaviva Coppola, quale Giudice del lavoro, definitivamente



pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso in opposizione,
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Aversa, li 14/10/2019

Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola

